

Legge regionale 7 luglio 2021, n. 23

Proroga del termine di cui al comma 12 dell'articolo 6 della l.r. 21/2010.

(BURC n. 54 del 8 luglio 2021)

(Il Governo, con delibera C.d.M. del 5 agosto 2021, ha impugnato l'art. 1 della presente legge).

Art. 1

(Modifiche al comma 12 dell'articolo 6 della [l.r. 21/2010](#))

1. Al comma 12 dell'articolo 6 della [legge regionale 11 agosto 2010, n. 21](#) (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), le parole "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022";

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.